

## CONTABILITÀ

---

### **La rilevazione contabile dell'agevolazione Sabatini-ter**

di Viviana Grippo

Tra le misure adottate dal governo al fine di accrescere la competitività del sistema produttivo italiano rientra anche l'agevolazione nota come **Sabatini-ter** e destinata ai nuovi investimenti aziendali.

Il beneficio, prorogato **fino al 31 dicembre 2018**, è stato maggiorato nella **misura del 30%** in caso di investimenti rientranti nel più ampio ambito individuato dal termine "**Industria 4.0**".

L'agevolazione, come ben noto, consiste in un **contributo in conto interessi** determinato in via convenzionale su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all'investimento effettuato ad **un tasso d'interesse annuo pari al 2,75%**.

Questa percentuale risulta aumentata nel caso di investimenti "Industria 4.0" esattamente del **30% divenendo pari al 3,575%**.

Quello che qui interessa è approfondire **l'aspetto contabile** della Sabatini-ter.

Come detto l'agevolazione consiste in un contributo in conto interessi, il quale rientra nella più ampia categoria dei contributi in conto esercizio erogati allo scopo di **integrare i ricavi dell'azienda o ridurre i costi d'esercizio** che le imprese sostengono per esigenze legate all'attività produttiva.

Per la corretta imputazione civilistica di tale posta occorre richiamare **l'articolo 2425 del codice civile**, il quale stabilisce che i contributi in conto esercizio vadano iscritti alla voce A.5 del conto economico: "*Altri ricavi e proventi*", **con separata indicazione dei contributi in conto esercizio**.

Allo stesso tempo **l'OIC 12** chiarisce che tali contributi vanno classificati nella voce A.5 quando essi siano destinati ad integrare ricavi della gestione caratteristica o a ridurre i relativi costi, dovranno invece essere rilevati nella voce **C.17 "Interessi ed altri oneri finanziari"** se finalizzati alla riduzione di costi di natura finanziaria di competenza, come ad esempio gli interessi passivi su finanziamenti, in **C.16 "Altri proventi finanziari"**, se finalizzati alla riduzione di oneri finanziari di esercizi precedenti.

Nel caso della Sabatini-ter, quindi, il contributo, dovrà trovare allocazione, ad avviso di chi scrive, in diminuzione nella **voce C17**.

Quanto al **momento di rilevazione**, occorre ancora richiamare il citato principio contabile, il quale stabilisce che il contributo deve essere rilevato **per competenza e non per cassa**, ovvero al sorgere della certezza all'erogazione.

**Un esempio** renderà più chiara la registrazione contabile.

All'atto dell'**investimento** la società rileverà la relativa fattura come segue:

Diversi a Debiti vs fornitore (SP)

Impianti (SP)

Erario c/Iva (SP)

All'atto della **stipula del finanziamento** l'azienda rileverà l'incasso del prestito e il debito verso l'istituto per la quota capitale:

Banca c/c (SP) a Debiti per mutui bancari (SP)

Completato l'*iter* per l'ottenimento del contributo l'azienda dovrà registrare prima l'insorgenza del **credito per il contributo** e successivamente l'erogazione dello stesso:

Crediti vs Ente erogatore (SP) a Contributi in conto interessi (CE)

Quindi:

Banca c/c (SP) a Crediti vs Ente erogatore (CE)

Come abbiamo già detto il contributo dovrà essere rilevato **per competenza e non per cassa**, si renderà quindi necessario provvedere al suo **risconto** affinché questo partecipi correttamente alla determinazione del reddito di esercizio, ne consegue che al termine di ogni anno sarà necessario rilevare la seguente scrittura:

Contributi in conto esercizio (CE) a Risconti passivi (SP)

Sarà possibile operare contabilmente anche con il cd. **metodo diretto** attraverso il quale l'investimento sarà iscritto tra le **immobilizzazioni** e il contributo rilevato direttamente a scomputo del valore:

Crediti vs Ente erogatore (SP) a Impianti (SP)

Il contributo parteciperà alla determinazione del risultato di esercizio attraverso la **diminuzione della quota di ammortamento** annuale che sarà, chiaramente, inferiore.

**Fiscalmente**, il contributo in conto esercizio è considerato ricavo secondo il disposto dell'[articolo 85, comma 1, lettera h](#)) mentre ai fini della **determinazione dell'esercizio di competenza** valgono i criteri di cui all'[articolo 109 del Tuir](#), inoltre, esso non rileva ai fini Irap.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)